



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 26/01/2021

OGGETTO: Servizio pubblico di acquedotto. Determinazione tariffe a valere dall'anno 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **26 - ventisei** - del mese **gennaio** alle ore **14:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Presiede **Il Sindaco: Lorenzo Miori**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

Lorenzo Miori	Sindaco	Presente
Paolo Decarli	Vice Sindaco	Presente
Mirko Bortoli	Assessore	Presente
Nicola Frizzera	Assessore	Presente
Ilaria Rigotti	Assessore	Presente

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, N. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- il comune di Vallelaghi gestisce in economia il servizio idrico integrato, limitatamente al servizio acquedotto, che comprende la captazione, l'adduzione, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile e al servizio fognatura, che comprendente la raccolta e l'allontanamento delle acque di rifiuto e di quelle meteoriche;
- il servizio di depurazione, che comprende il trattamento e la depurazione dei reflui fognari è invece gestito dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso un'apposita società di gestione (Depurazione Trentino Centrale).
- i comuni detengono pertanto la potestà di determinare le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura, mentre la Provincia autonoma di Trento determina la tariffa per il servizio di depurazione.

Il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Ai sensi del citato T.U., alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale ed il prospetto dei consumi. I costi sono distinti in fissi (che non variano cioè al variare della quantità di acqua fornita) e variabili.

Corrispondentemente la tariffa si articola in una quota fissa ed in una variabile; la prima corrisponde ad un importo fisso annuo, calcolato suddividendo i costi fissi per il numero degli utenti; è ammessa una differenziazione tra le utenze domestiche e non. In ogni caso i costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa non possono superare il 45% dei costi totali.

La quota variabile della tariffa garantisce invece la copertura dei costi variabili; la strutturazione di tale componente in scaglioni salvaguarda inoltre il principio di tutela della risorsa idrica, andando a colpire in modo più forte i consumi più elevati. Per ciascuna categoria di uso è previsto un consumo base, cui si applica la "tariffa base unificata" ed almeno uno scaglione di consumo superiore cui si applica una "tariffa maggiorata"; per il consumo domestico essenziale è prevista una "tariffa agevolata" inferiore alla tariffa base. Tali criteri non trovano applicazione per le fontane pubbliche e le bocche antincendio; è previsto un particolare regime agevolativo per l'uso abbeveramento bestiame;

Considerato che per la fattispecie "fontane pubbliche" la normativa provinciale stabilisce che la tariffa corrisponde ad un importo fisso a fontana, prevedendo inoltre la possibilità di determinare una tariffa gratuita, in considerazione dell'uso collettivo delle fontane pubbliche.

Dato atto che il Comune di Vallelaghi, in considerazione di quanto sopra riportato, intende usufruire della possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche, monitorando comunque la quantità di acqua erogata.

Presa visione dell'allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2019, 2020 e la previsione per l'anno 2021.

Dato atto che nella colonna relativa all'anno 2021 emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2021 risultano essere pari ad € 135.616,58 (€ 75.063,07 costi fissi e € 60.553.51 costi variabili);



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2021 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 135.619,50 (tabella B);
- la quota fissa di tariffa, applicabile alle utenze domestiche del servizio in oggetto, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi ammissibili risulta essere pari ad € 18,29 quella per le utenze non domestiche risulta essere pari ad € 18,29 mentre per quella delle utenze abbeveramento animali è pari ad € 9,15;
- la tariffa base unificata applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio acquedotto risulta essere pari ad € 0,209 mentre quella unica per le utenze abbeveramento animali è pari ad € 0,105.

Stimato per l'anno 2021, sulla base della somma degli ultimi dati accertati all'ultimo triennio, un consumo totale annuo di acqua pari a m³ 345.000, che dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso commerciale, uso industriale/agricolo/cantiere, uso comunitario, uso orto e giardini ed abbeveramento bestiame).

Presa visione delle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, con riferimento al Comune di Vallelaghi, per l'annualità 2021 il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, per il 2020 il preconsuntivo per il Comune di Vallelaghi e per il 2019 il consuntivo così come da ruolo approvato, unitamente alle tabelle C.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di determinare per l'anno 2021 le tariffe del servizio acquedotto secondo le modalità sopra indicate al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo.

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario nr. 43 dd. 21.03.2016, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale" formato da n. 43 articoli;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario nr. 45 dd. 21.03.2016, con la quale è stato approvato il sistema tariffario per il servizio dell'acquedotto potabile comunale;

Visto il nuovo regolamento di contabilità del Comune di Vallelaghi, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 06.04.2018;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 29.12.2016;

Visto il nuovo Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Tariffe per uso domestico:

da 0 a 100 m ³ /anno	tariffa agevolata	Euro/m ³ 0,171
da 101 a 200 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,209
da 201 a 350 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,250
oltre i 350 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,296

Tariffe per uso commerciale:

da 0 a 200 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,209
da 201 a 350 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,250
da 351 a 500 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,296
oltre i 500 m ³ /anno m	tariffa III° scaglione	Euro/m ³ 0,350

Tariffe per uso industriale/agricolo/cantiere:

da 0 a 200 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,209
da 201 a 350 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,250
da 351 a 500 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,296
oltre i 500 m ³ /anno m	tariffa III° scaglione	Euro/m ³ 0,350

Tariffa per uso comunitario:

da 0 a 200 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,209
da 201 a 500 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,250
oltre i 500 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,296

Tariffa per uso orto e giardini:

da 0 a 50 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,209
da 51 a 100 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,260
da 101 a 300 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,360
oltre i 300 m ³ /anno m	tariffa III° scaglione	Euro/m ³ 0,455

Tariffa per attività allevamento animali:

tariffa unica		Euro/m ³ 0,105
---------------	--	---------------------------

Quota fissa per utenza domestica: per ogni utenza Euro 18,29

Quota fissa per utenza non domestica: per ogni utenza Euro 18,29

Quota fissa per abbeveramento animali: per ogni utenza Euro 9,15

- di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi che variabili) del servizio in oggetto, come risulta dalle allegate tabelle, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che per la fattispecie "fontane pubbliche" è prevista una tariffa gratuita, monitorando comunque la quantità di acqua erogata;
- di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2021;
- di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

7. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco: Lorenzo Miori

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato A	Tariffe Acquedotto 2021 - Allegato A.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	25/01/2021
(7BA41090E8B7AE88583FB737255EE70BD47BF656BD29DB2F5DE29694AAD331FA)			
Allegato B	Tariffe Acquedotto 2021 - Allegato B.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	25/01/2021
(7FCC75ED5F9E28FAB5CEFDA19EF6F4854F48915AEEF7DDE3E1BCD1F4A4BCE49F)			
Allegato C	Tariffe Acquedotto 2021 - Allegato C.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	25/01/2021
(06A1087F7AD69FCDFBCBB0ED8E0702E7CDBE74A7BF37DF1FE3789D70309C3B7)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2021_73.rtf.pdf.p7m	PARERE	26/01/2021
(13861CEEAD0D8855EF28C0336A9E681F37DDCA54CE814CA49A119011C8F92F2B)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2021_73.rtf.pdf.p7m	PARERE	26/01/2021
(730845D36C6A9061E06C80042A8E46D93617DAA2948E2FAA819F79D60472B0DB)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.